



Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” -cd di Aiuti- convertito nella Legge 15 luglio 2022 n. 91

**NOTA DI LETTURA
comprensiva delle modifiche apportate dal Parlamento**

INDICE

PREMESSA.....	2
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA.....	2
MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI – REVISIONE PREZZI.....	6
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.....	8
MISURE IN FAVORE DI SERVIZI AI CITTADINI.....	9
MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI.....	9
DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA CRISI UCRAINA.....	13

Roma, 15 luglio 2022

PREMESSA

Il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina*” - cd. di Aiuti – è stato convertito definitivamente in legge 15 luglio 2022 n. 91 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022.

Si riportano di seguito i contenuti delle norme più importanti per i Comuni e le Città metropolitane come integrate dall’esame parlamentare.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

✓ ***Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022 (Art. 1-ter)***

La norma estende al terzo trimestre 2022 la previsione introdotta dal DL 17 “Energia”, ovvero l’annullamento per il terzo trimestre 2022 delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Le mancate entrate, stimate in 1.915 milioni di euro, verranno versati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

✓ ***Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione (Art. 5)***

La norma, dopo i primi commi dedicati ai Commissari e alle relative funzioni, disciplina il potenziamento e la semplificazione della capacità di rigassificazione. In particolare, istituisce una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di assicurare la garanzia degli investimenti prevista per la limitazione del rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture sul territorio nazionale. Inoltre, si prevede la riduzione dei tempi di realizzazione delle opere mediante unità galleggianti. L’autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria.

✓ ***Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale (Art. 5 bis)***

L’articolo 5-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare stabilisce che al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il GSE, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.

✓ ***Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (Art. 6)***

La norma in oggetto di fatto sostituisce e “commissaria” il lavoro che, in attuazione del Decreto Legislativo 199/21, di recepimento della Direttiva RED 2, si sta portando avanti tra Regioni e MITE sull’individuazione delle Aree Idonee. Il tema, al di là dell’urgenza di aumentare la potenza rinnovabile, è assai delicato per l’assetto del nostro Paese. Né nel primo caso, né nel secondo sono stati coinvolti o è previsto un passaggio – anche tecnico – di concertazione con i Comuni e i territori.

In particolare, sono individuate come idonee tutte le aree non sottoposte a tutela secondo il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, stravolgendo il senso del percorso intrapreso finora, in cui i criteri di limitazione non sono soltanto quelli inerenti il paesaggio e i beni culturali. Si segnala come non sia contemplato minimamente e gravemente sottovalutato il tema agricolo. Il comma 2 introduce un margine di tutela che rimanda al Ministero della cultura l'emanazione di un atto, entro 60 gg dall'entrata in vigore del DL, per stabilire "criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori".

Si ritiene che medesimo lavoro di qualità e uniformità vada imposto agli operatori che presentano progetti. Si ritiene inoltre prioritaria l'individuazione di aree già compromesse industriali dismesse e attive, siti bonificati o da bonificare. Pertanto il tenore letterale della disposizione in commento rischia di danneggiare gravemente l'equilibrio territoriale senza una fondata motivazione, dato che equipara il valore del suolo "verGINE" agricolo o libero a quello già gravemente antropizzato.

✓ **Risorse geotermiche (Art. 6, commi 2-bis 2-sexies)**

L'articolo 6, commi da 2-bis a 2-sexies, interviene sulla geotermia, includendo la coltivazione delle risorse geotermiche tra i settori per cui sono attivabili i poteri speciali di veto da parte del Governo (applicazione della *Golden Power*) e prevedendo per i titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche di corrispondere annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione a favore dello sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni.

In particolare, il comma 2-ter affida al Ministro della transizione ecologica il compito di istituire - entro sessanta giorni - un tavolo paritetico con regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. La norma purtroppo non restituisce ai Comuni il potere di condizionare l'attività del concessionario all'interno di un quadro di sviluppo locale e soprattutto non indirizza chiaramente o vincola i concessionari a investire in rinnovamento ambientale degli impianti.

Il comma 2-quater prevede che i titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche sono tenuti dal 1° gennaio 2023 a corrispondere annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione; tali risorse sono finalizzate alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei Comuni sui cui territori insistono le concessioni.

Il comma 2-quinquies prevede che le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma 2-quater siano definite entro novanta giorni dalla conversione del decreto-legge in esame. A tal fine è previsto un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate e sentiti gli enti comunali coinvolti.

Il comma 2-sexies esclude l'applicabilità agli impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche di quanto previsto all'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239. Tale disposizione prevede che lo Stato e le regioni, per assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia, garantiscono un "adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche", prevedendo misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale.

✓ **Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Art. 7)**

La norma stabilisce che nel caso di impianti da sottoporre a VIA statale, le deliberazioni del Consiglio dei Ministri sostituiscano il procedimento, da cui decorrono 60 giorni per l'effettiva autorizzazione. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. Quindi anche dei Comuni interessati.

✓ **Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire (Art. 7-bis)**

Il nuovo articolo 7-bis introdotto durante l'esame parlamentare, modifica il comma 2 dell'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) che disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire. La modifica introdotta prevede il prolungamento del permesso di costruire, disponendo che i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzati con il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, devono iniziare entro tre anni dal rilascio del permesso di costruire.

✓ **Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo (Art. 8)**

La norma prevede la possibilità – a nostro avviso già esistente – che gli agricoltori ricorrano all'installazione delle FER sulle proprie coperture per eccedere la produzione energetica di cui hanno bisogno per consumo familiare – aggiungeremo per l'attività agricola – e vendano in rete il surplus. Si ritiene la misura non di aiuto efficace al settore agricolo, a cui andrebbe applicata una tariffa energetica ad hoc (abbattuti gli oneri di sistema) con provvedimento di ARERA e a cui andrebbe incentivato con la politica 2021-2027 di coesione l'accumulo e la vendita di prossimità, anche verso i Comuni e le comunità, senza passare per la rete nazionale.

✓ **Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili (Art. 9)**

La norma in commento prevede, al comma 1, una deroga e modifiche al Decreto Legislativo 199/21 e al DL 17 appena emanato, in materia di Comunità energetiche rinnovabili, tema che ANCI ha sottolineato ha la necessità di un chiarimento e una declinazione normativa e regolatoria dedicata.

Nello specifico, la norma prevede due deroghe speciali: per il Ministero della Difesa e per le Autorità Portuali. Nel primo caso, si tratta di una deroga dal d.lgs 199/21 per estendere alle realtà presenti sul territorio la possibilità della costituzione di comunità energetiche rinnovabili su base nazionale, accedendo alla tariffa incentivante anche per impianti superiori al Megawatt. ANCI ritiene questa deroga iniqua – la stessa dovrebbe a maggior ragione nel pieno rispetto del modello locale alla base delle CER essere estesa alle altre CER a guida comunale. Si ribadisce che le aree militari dislocate sul territorio sono spesso in pieno centro urbano, a queste dovremmo inserire delle limitazioni rispetto la configurazione nazionale, come quota importante di patrimonio locale. Inoltre, non si comprende il senso di un modello nato per l'equilibrio energetico locale reale, trasformato ora nell'ennesimo meccanismo virtuale nazionale.

Un modello simile, più condivisibile è relativo all'Autorità portuale.

ANCI considera in ogni caso necessario – alla luce delle attuali disposizioni – fare chiarezza normativa e regolatoria sulle CER/CEL.

✓ **Disposizioni in materia di VIA (Art. 10)**

La disposizione vuole modificare l'attuale organizzazione procedimentale in base a cui il Ministero della cultura è messo in condizione di prendere visione della documentazione presentata dal proponente dopo la conclusione della fase di verifica documentale riservata al Ministero della transizione ecologica, a cui però può seguire una richiesta integrativa della stessa sotto il profilo naturalistico. Invece la norma vuole distinguere nettamente e ulteriormente i momenti in cui il Ministero della Cultura interviene nella valutazione. Ad avviso di ANCI, al contrario, è importante mantenere unitarietà di analisi e valutazione, anche temporalmente, migliorando al contempo la cooperazione tra i Ministeri che potrebbero costituire una Cabina di Valutazione per la VIA unitaria, proprio per facilitare lo scambio di informazioni, la contemporaneità di apporto delle competenze diverse, senza di fatto imputare un ruolo di primo livello al MITE, dialogante con i proponenti, e di subordine alla Cultura. Entrambi gli approcci è fondamentale cooperino nello stesso momento, soprattutto nel dialogo con gli investitori privati. Questo aspetto è stato in questi giorni oggetto di una consultazione pubblica dei soggetti istituzionali, tra cui ANCI, sul permitting/iter autorizzativo verso la Commissione Europea.

✓ **Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento di infrastrutture esistenti per il trasporto di energia elettrica (art. 11)**

L'articolo introdotto prevede una semplificazione delle opere volte al miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti oppure a consentire l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili. Tali opere potranno essere realizzate mediante denuncia di inizio attività, anche quando riguardano cavi interrati e anche quando prevedono l'installazione di cabine elettriche purché in aree dismesse / parzialmente dismesse (aree idonee). La norma omette di prevedere – a maggior ragione introducendo una DIA – che i Comuni abbiano per tempo l'elenco degli interventi e i relativi dati digitali di localizzazione, affinché possano averne contezza e garantire un coordinamento complessivo a livello territoriale.

✓ **Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili (Art. 12)**

La norma, vista la situazione eccezionale, prevede una semplificazione dell'autorizzazione unica ambientale per gli impianti fossili (a carbone e ad olio), con deroghe di sei mesi in sei mesi, comunque nel rispetto dei valori limite dei piani qualità aria.

✓ **Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sistema bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (Art. 14)**

La norma interviene nella disciplina del cd Super bonus 110% modificando il termine relativo alla condizione per poter fruire della misura agevolativa per i lavori effettuati sulle unità unifamiliari per le persone fisiche. In particolare, la legislazione vigente prevede che la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Tale termine viene differito al 30 settembre 2022.

Durante l'esame parlamentare è stata approvata una norma che estende la possibilità per le banche di cedere il credito a favore di soggetti diversi dai consumatori e utenti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. In tal modo per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori). Tale disposizione si applica anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all'Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo di due ulteriori cessioni rispetto alla prima.

MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI – REVISIONE PREZZI

✓ Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori (Art. 26)

Per fronteggiare **gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione**, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli **appalti pubblici di lavori**, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione **entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le risultanze dei prezzari che le Regioni devono aggiornare entro il **31 luglio 2022** (aggiornamento infrannuale per il solo 2022), fermo restando i ribassi presentati in sede di offerta.

Tali prezzari rimarranno validi fino al 31 dicembre 2022 e potranno essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Qualora il prezzario non sia stato ancora aggiornato alla data del 15/7/2022, le SA applicheranno subito **un aumento del 20% al costo** dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni rispetto ai prezzari regionali al 31 dicembre 2021. I maggiori importi che ne derivano sono riconosciuti al 90% dalla stazione appaltante.

Per le **lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto)**, la SA emette, entro 30 gg, un **certificato di pagamento straordinario** con l'evidenza dell'acconto per le lavorazioni effettuate e contabilizzate da tale data.

In caso di insufficienza di risorse della SA (rilevabili dal QE), sono utilizzabili, **quali importi limite complessivi**:

- **1,2 miliardi di euro per l'anno 2022 (di cui 200 mln stanziati dal dl 21/2022) e 500 milioni di euro per l'anno 2023** per lavori a valere su **risorse PNRR e PNC o affidate a Commissari** (fondo ex art. 7 del dl 76/2020);
- **770 milioni di euro per l'anno 2022 (di cui 270 mln stanziati dai dl 17/2022 e 21/2022) e 550 milioni di euro per l'anno 2023** in relazione agli **interventi diversi** dai precedenti (fondo ex art.1 septies del dl 73/2021).

In entrambi i casi, **le istanze di accesso ai Fondi** vanno presentate entro il 31 agosto 2022, per i SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente ai SAL per interventi annotati dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

La nuova norma istituisce presso il MEF, il **nuovo “fondo per l'avvio di opere indifferibili”**, con dotazione di **1,5 mld per il 2022, 1,7 mld di euro per il 2023, 1,5 mld annui per il 2024 e 2025 nonché 1,3 per il 2026**, per compensare gli aumenti dei prezzi dei materiali relativi **agli interventi legati al PNRR, al PNC e ai Commissari Straordinari** - avviati successivamente **al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022** - da disciplinare con uno o più **DPCM**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, **da emanare entro il 2 luglio 2022 (45 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge)**.

Per fronteggiare il caro prezzi vengono quantificati complessivamente 3 miliardi di euro nel 2022, 2,75 miliardi di euro nel 2023, 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 e 1,3 mld di euro per l'anno 2026.

Considerate le nuove disposizioni procedurali la norma, infine, abroga la precedente procedura di compensazione per gli Accordi quadro prevista dall'articolo 29, comma 11 bis, del dl 4/2022 e quella relativa alla compensazione per la variazione dei prezzi per il 2022, di cui all'articolo 25 del dl 17/2022, in quest'ultimo caso salvaguardando solo gli incrementi dei fondi già stanziati per il medesimo anno (c. 9 e 10).

E' stato previsto, durante l'esame parlamentare, che le disposizioni dell'articolato trovano applicazione – con le medesime eccezioni - anche ai soggetti che svolgono attività ricadenti nei settori speciali, limitatamente a quelle specifiche attività ed a condizione che non siano applicati i prezzari regionali, nonché ai contratti pubblici dei settori della difesa e sicurezza, per quanto compatibili.

✓ **Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori (Art. 27)**

La norma prevede che, per le **concessioni di lavori**, i concessionari autostradali, che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico ovvero (con la novella introdotta in sede referente) il computo metrico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto), per il quale è previsto l'avvio delle procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato. E' disposta l'approvazione da parte del concedente del quadro economico o del computo metrico del progetto aggiornato, da includersi nel rapporto concessorio sulla base delle delibere adottate dall'Autorità di regolazione e di vigilanza del settore. Gli oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto del concessionario e non rilevano ai fini della durata della concessione.

✓ **Semplificazioni procedurali in materia di investimenti (Art. 30)**

L'articolo 30, prevede che nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro, al di fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del decreto legge n. 70/2021 (*Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie in caso di mancato rispetto da parte delle regioni, province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR*), in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Città metropolitane, Province e Comuni, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.

✓ **Semplificazioni in materia di telecomunicazioni (Art. 30 bis)**

L'articolo 30-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, apporta modifiche al decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), volte a semplificare la disciplina per la realizzazione di opere e impianti di telecomunicazioni.

Tra i punti principali: consentire l'esproprio anche ove l'impianto o esistano già; gli interventi volti a realizzare tali impianti temporanei non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica; quindici giorni il termine entro cui il Ministro dello sviluppo economico deve emanare il decreto di imposizione della servitù nelle autostrade per la realizzazione e la manutenzione delle reti di comunicazione elettronica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

✓ **Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico (Art. 35)**

La disposizione in esame, per mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, istituisce un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari a 79 milioni di euro per il 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Valore: fino a 60 euro. Beneficiari: persone fisiche con reddito fino a 35 mila euro.

Si fa presente ai fini della rendicontazione che il termine di decorrenza andrà emendato, dato che gli abbonamenti annuali di studenti e lavoratori vengono già acquistati a inizio anno. Inoltre, appare necessario poi ripartire correttamente la quota tra ferro e TPL urbano, dato che il più delle volte gli abbonamenti sono integrati.

✓ **Servizi di trasporto pubblico locale (Art. 36)**

La disposizione in esame è finalizzata ad estendere, fino alla conclusione delle attività didattiche, e quindi fino al 30 giugno 2022, il mantenimento dei servizi aggiuntivi programmati, concordati in seno ai Tavoli prefettizi, sostenuti da impegni contrattuali e basati, per gli istituti superiori, anche su doppi turni di ingresso e uscita. A tal fine per consentire il mantenimento dei servizi aggiuntivi, dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022 che ne costituisce il limite di spesa.

MISURE IN FAVORE DI SERVIZI AI CITTADINI

✓ *Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia (Art. 37-bis)*

La norma, introdotta durante l'esame alla Camera, prevede misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città di Venezia, che a tale scopo può:

a) integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari per individuare, in modo differenziato per ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017.

b) stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a) per oltre 120 giorni, anche non consecutivi, di ogni anno solare, sia subordinato al mutamento di destinazione d'uso e categoria funzionale dell'immobile.

La norma prevede, altresì, che il regolamento comunale è aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente ed è adottato nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia.

✓ *Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale (Art. 38)*

La norma stabilisce che, nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nell'ambito del più ampio progetto "Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale", finanziato col Fondo complementare al PNRR e di titolarità del Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale della società Poste Italiane per la sua realizzazione, saranno istituiti degli "sportelli unici" di prossimità per l'erogazione di servizi pubblici a cittadini ed imprese.

Per l'implementazione del suddetto progetto il MISE, il Dipartimento per la Funzione Pubblica e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri stipuleranno delle convenzioni con le Amministrazioni competenti per i servizi che saranno resi disponibili per il tramite dei suddetti sportelli, inclusa l'acquisizione dei dati necessari all'emissione della Carta d'Identità Elettronica, in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente. Al personale delle strutture territoriali di Poste Italiane che si occuperà dello svolgimento delle attività legate all'erogazione dei servizi convenzionati e solo nell'ambito delle modalità definite all'interno dalle singole convenzioni, verrà attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio che potrà procedere, tra le altre, alle attività di identificazione degli interessati e di acquisizione dei dati, anche biometrici, e della firma grafometrica degli stessi.

Le modalità di accesso ai dati e alle informazioni detenute dalle singole Amministrazioni saranno disciplinate nelle convenzioni su citate, eccezion fatta per le banche dati in uso alle Forze di Polizia.

✓ *Disposizioni in materia di sport (Art. 39)*

La disposizione incrementa le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (*si parla di 40 milioni di euro per il 2022 ma non sono ancora confermati*) da destinare all'erogazioni di contributi a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine, maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

✓ **Incremento contributo straordinario caro bollette (Art. 40, comma 3)**

Il comma 3 incrementa il contributo straordinario già previsto dal dl n. 17/2022 (art. 27, co. 2). Tale fondo **viene incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei Comuni e per 20 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province**. Il riparto viene fatto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa **intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022**, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. Il decreto di assegnazione ha avuto il via libera da parte della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della seduta del 6 luglio u.s.

Si ricorda che la Conferenza stato-città ed autonomie locali nella seduta dell'11 maggio scorso ha invece approvato il riparto dei 250 milioni di euro stanziati per le medesime finalità dall'art. 27 del dl 17/2022, di cui 200 milioni destinati ai Comuni e 50 alle Province e alle Città metropolitane.

✓ **Utilizzo quota libera dell'avanzo di amministrazione e fondi residui da emergenza Covid anche per copertura spese gas e non solo energia elettrica (Art. 40, comma 3-bis)**

La norma, introdotta nel corso dell'esame parlamentare, consente agli enti locali di utilizzare, per l'anno 2022, la quota libera dell'avanzo di amministrazione e i residui non utilizzati (e quindi confluiti nell'avanzo vincolato) delle erogazioni dal Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'art. 13 del dl n. 4/2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per il gas, oltre che dell'energia elettrica (come già previsto con il dl 4/2022).

Si deve precisare che la copertura concessa con la presente norma deve risultare non già finanziata da specifiche assegnazioni statali, quali il contributo straordinario di cui al punto precedente.

Appare inoltre opportuno **richiamare di seguito il commento alla modifica recata dal dl 21**, connessa alla norma in commento. L'art.37-ter, lett. a), del dl n.21/2022 aveva ampliato le previsioni di cui all'articolo 13 del dl n. 4 del 2022:

- in primo luogo, l'utilizzo degli avanzi di amministrazione disponibili (già esteso al 2022 con riferimento all'emergenza pandemica) viene ora esteso anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa "*per energia elettrica*", come riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa per utenze e periodi omologhi nel 2019 e, in ogni caso, per la sola quota non coperta da altre assegnazioni statali;
- in secondo luogo, **la stessa estensione veniva disposta anche con riferimento agli "avanzi Covid"**, cioè agli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-21, con la necessaria esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.

A questa conclusione si perveniva rilevando che la lettera a) in questione integra il comma 6, art. 13, del dl 4/2022 con un nuovo ed autonomo periodo aggiunto "in fine", con il quale l'orientamento ampliato sopra indicato viene riferito alle "*risorse di cui al presente articolo*". Questo riferimento non va ancorato all'articolo 109 del dl 18/2020, oggetto di variazione con la prima parte del comma 6 (e relativo ai soli **avanzi liberi e agli oneri di urbanizzazione**), bensì allo stesso articolo 13 del dl 4/2022, che al comma 1 tratta dell'utilizzo dei fondi da emergenza pandemica non utilizzati al 31 dicembre 2021.

✓ **Applicabilità avanzo libero (Art. 40, comma 4)**

Il comma 4, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, anche in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica, **stabilisce che gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.**

✓ **Sanatoria degli effetti degli eventuali ritardi nell'approvazione del rendiconto 2021 degli enti locali (Art. 40, comma 5-bis)**

La norma, **richiesta dall'Anci** e introdotta durante l'esame alla Camera, prevede che per l'anno 2022, agli enti locali che alla data di conversione in legge del presente provvedimento abbiano approvato e trasmesso alla BDAP i rendiconti relativi al 2021, benché approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al rispetto dei termini del rendiconto. La deroga ha, in particolare, effetto sulla **possibilità dei Comuni di disporre piani di potenziamento della gestione delle entrate**, comprensivi di incentivazione del personale coinvolto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) **anche in caso di approvazione del rendiconto 2021 oltre il termine** del 30 aprile scorso.

✓ **Facoltà di utilizzo degli avanzi vincolati da fondi emergenziali 2020-21 per il finanziamento di agevolazioni TARI (Art. 40, comma 5-ter)**

La Camera ha approvato un emendamento con il quale, **accogliendo una richiesta dell'ANCI**, si stabilisce che al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per il 2022, **i Comuni possono finanziare riduzioni delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva**, contenendo così il carico fiscale sui cittadini e le imprese, **mediante l'impiego degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021.**

Si deve ritenere che **i fondi emergenziali residui utilizzabili** siano quelli **che non hanno specifici vincoli di spesa**, per i quali rimane l'originaria finalità delle norme di riferimento. A questo proposito, si deve altresì ricordare che le risorse assegnate con il **"Fondo di solidarietà alimentare" nel 2021 (art. 52 del dl 73/2021)** sono fin dalla legge istitutiva utilizzabili per il **"sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche"** e pertanto i relativi residui non utilizzati **possono concorrere alle riduzioni della Tari con riferimento alle utenze domestiche di nuclei familiari in difficoltà.**

La disposizione comprende anche una deroga per la deliberazione delle riduzioni Tari (al 31 luglio p.v.), ora superata dalla proroga del termine del bilancio di previsione allo stesso 31 luglio, per effetto del DM Interno del 28 giugno 2022.

✓ **Utilizzo delle entrate derivanti dalle multe e dai parcheggi a pagamento a copertura delle spese per energia elettrica e gas (Art. 40-bis)**

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, consente ai Comuni, alle CM e alle unioni dei comuni, per il solo anno 2022, di **utilizzare gli incassi delle multe** per violazioni al codice della strada, quelle per eccesso di velocità e quelle relative alle soste a pagamento comunali **"a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas"**. La norma non richiede alcuna verifica o dimostrazione degli aumenti intervenuti sulle utenze in questione.

Gli incassi da considerare sono quelli relativi ad accertamenti di competenza dell'esercizio 2022.

✓ **Contributo Province e Città metropolitane per flessione IPT e RC Auto (Art. 41)**

L'articolo 41 – come sostituito nel corso dell'esame parlamentare – articola il contributo in due linee:

- a) un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 (in luogo degli originari 80 milioni) destinato alle Province e Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e Sardegna, che hanno subito una riduzione del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto). Il fondo in questione è ripartito sulla base dei dati del Dipartimento delle finanze, per l'annualità 2022 tenendo conto della riduzione 2021 rispetto al 2019, per l'annualità 2023, del 2022 rispetto al 2021, per l'annualità 2024 del 2023 rispetto al 2022.
- b) un ulteriore fondo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla Città metropolitana di Roma, finalizzato al supporto agli equilibri correnti (co. 2).

✓ **Sostegno obiettivi PNRR grandi città (Art. 42)**

Si prevede un **fondo**, nello stato di previsione del Ministero dell'interno **di complessivi 665 mln. di euro nel periodo 2023-2026** (325 mln. per il 2023, 220 mln. per il 2024, 70 mln. per il 2025 e 50 mln. per il 2026), finalizzato a **rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) affidati ai grandi Comuni. La soglia di popolazione viene ridotta a 500mila abitanti**, rispetto ai 600mila ab. in precedenza indicati, e comprende le città di Roma, Milano Napoli, Torino, Palermo e Genova.

Con uno o più decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i Comuni beneficiari, è individuato per ciascun ente il piano degli interventi e sono adottate le relative schede progettuali, nonché le modalità di erogazione, monitoraggio e revoca delle risorse.

✓ **Misure per il riequilibrio finanziario di province e città metropolitane (Art. 43, comma 1)**

Per favorire **il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane** che sono in **procedura di riequilibrio** ai sensi dell'articolo 243-*bis* del TUEL o che si trovano in stato **dissesto finanziario** (art. 244 TUEL), è istituito, presso il Ministero dell'interno, **un fondo con una dotazione di 30 milioni per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023.**

Il contributo, prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione, è ripartito entro il 30 giugno 2022, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato al netto del contributo ricevuto ai sensi dell'art. 52 del dl 73/2021. La nettizzazione del contributo non è effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021.

✓ **Misure per il riequilibrio finanziario Comuni capoluogo di provincia (Art. 43, commi 2-7)**

Al fine di favorire il riequilibrio finanziario i **Comuni capoluogo di provincia** che hanno registrato un **disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro** sulla base dei dati rilevati dal rendiconto 2020, ridotto del contributo eventualmente assegnato ai sensi del co. 568 della L. 234/2021, **possono sottoscrivere, entro il 15 ottobre 2022, un Accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri con cui l'ente si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, ad attivare le misure di cui all'art. 1, co. 572 della L. 234/2021, necessarie al riequilibrio di bilancio.**

La stipula dell'accordo è subordinata alla verifica delle proposte dei Comuni, **entro il 31 luglio 2022**, da parte di uno specifico tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'interno, composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Agenzia entrate-Riscossione e dell'ANCI con funzioni di supporto all'istruttoria. Il tavolo termina l'istruttoria entro il **30 settembre 2022**.

Limitatamente ai casi di dissesto, per un periodo di due anni sono sospese le norme in materia di "dissesto guidato" di cui all'art. 6, co. 2, del D.Lgs 149/2011.

Durante l'esame in Commissione alla Camera è stato approvato un **emendamento** che modifica in alcune parti essenziali l'art. 43, in particolare:

- il rendiconto 2020 deve essere stato trasmesso alla BDAP entro il **30 giugno 2022** e non più entro il 30 aprile 2022;
- si introduce il limite massimo di 0,4 punti percentuali alla maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e di 3 euro per l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale;
- sono prorogati di 120 giorni i termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del TUEL e dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 259 del TUEL per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi per il ripiano del disavanzo di cui al presente articolo e al comma 567 della L. 234/2022 (LBil 2022);
- i medesimi termini sono invece prorogati al 31 dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al presente articolo, per le quali non sia poi intervenuta la sottoscrizione dell'Accordo.

✓ ***Ampliamento della facoltà di adottare un piano di risanamento (Art. 43, comma 8)***

La procedura per il riequilibrio finanziario prevista nei commi da 2 a 7 dell'art. 43 può essere attivata altresì dai **Comuni sede di città metropolitana diversi da quelli di cui al comma 567** della legge 234/2021, nonché dai **Comuni capoluogo di provincia che non abbiano attivato le procedure dei citati commi 2-7, con un debito pro capite superiore a 1000 euro** sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso al BDAP entro il 30 aprile 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale.

✓ ***Delibere TARI (PEF-regolamento-tariffe) allineate con termini di approvazione del bilancio (Art. 43, comma 11)***

Il termine per l'approvazione delle delibere di approvazione delle delibere tariffarie sul prelievo sui rifiuti, dei regolamenti e dei PEF viene strutturalmente *ex lege* allineato al termine di approvazione del bilancio di previsione se lo stesso è successivo al 30 aprile. Di conseguenza, a seguito delle ultime modifiche (da ultimo il DM Interno del 28 giugno scorso), per l'anno in corso il termine è fissato al 31 luglio 2022.

La norma in questione dispone inoltre che i Comuni che abbiano già approvato i propri bilanci di previsione possano effettuare una semplice variazione di bilancio per recepire gli eventuali effetti della successiva deliberazione dei provvedimenti relativi alla TARI, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso.

DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA CRISI UCRAINA

✓ ***Contributo una tantum ai Comuni per maggior spesa sociale collegata all'accoglienza di rifugiati dall'Ucraina (Art. 44, comma 4).***

Per rafforzare l'offerta di servizi sociali da parte dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da definire sia in termini percentuali che assoluti in considerazione dell'impatto sulla gestione dei servizi sociali, **il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assegnare, nel limite di 40.000.000 euro per l'anno 2022, un contributo forfetario una tantum in favore di tali Comuni.** Per la definizione dei criteri e modalità di riparto del contributo si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022.